Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 240 del 14 ottobre 1997 - Serie generale

Spedizione in abb. post. (70%) - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 14 ottobre 1997 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 209

BANCA D'ITALIA

REGOLAMENTO 30 settembre 1997.

Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.

SOMMARIO

BANCA D'ITALIA

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

REGOLAMENTO 30 settembre 1997.

Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi

IL GOVERNATORE

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 di recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (di seguito «decreto»);

Visto l'art. 2, comma 4, del decreto, il quale prevede che la Banca d'Italia stabilisca le condizioni e i casi nei quali gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario possono prestare i servizi previsti dall'articolo 1, comma 3, lettera *a)*, del decreto, limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nonché i servizi previsti dall'articolo 1, comma 3, lettera *c)* del decreto e individui le norme del decreto applicabili in tali ipotesi;

Visto l'art. 25, comma 1, lettera *a)* del decreto, il quale stabilisce che la Banca d'Italia disciplini con regolamento le partecipazioni detenibili dalle società di intermediazione mobiliari (di seguito «SIM») e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni degli intermediari del mercato mobiliare;

Sentita la Consob, secondo quanto disposto dall'art. 25, comma 1, del decreto;

D'intesa con la Consob, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 4, del decreto;

EMANA

l'unito regolamento per l'attuazione di quanto disposto dal Decreto in materia di: organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni degli intermediari del mercato mobiliare; partecipazioni detenibili dalle SIM; prestazione di servizi di investimento da parte di intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario.

Roma, 30 settembre 1997

Il Governatore: FAZIO

REGOLAMENTO

CAPITOLO I

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E CONTROLLI INTERNI DEGLI INTERMEDIARI DEL MERCATO MOBILIARE

1. Fonti normative

La materia è disciplinata dall'art. 25, comma 1, lett. *a)* del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

2. Disposizioni di carattere generale

Lo sviluppo dei mercati finanziari, l'elevato ritmo cui procede l'innovazione e la variabilità del contesto ambientale in cui si muovono gli intermediari in valori mobiliari rendono il fattore organizzativo sempre più importante nel determinare il grado di competitività dei medesimi e la loro capacità di operare in modo efficiente e secondo criteri di sana e prudente gestione.

La Banca d'Italia annette particolare rilevanza ai profili organizzativi degli intermediari - esigenza confermata anche dagli orientamenti emersi nelle sedi internazionali - e sollecita l'attenzione delle SIM sulla necessità che si dotino di strutture e sistemi organizzativi adeguati in relazione all'attività svolta e ai rischi assunti.

Le disposizioni che seguono costituiscono, pertanto, requisiti organizzativi minimali e non esauriscono gli interventi che possono essere adottati dai competenti organi aziendali.

a) Sistemi informativo-contabili

La disponibilità di informazioni complete, affidabili e tempestive rappresenta una condizione essenziale per il buon funzionamento degli intermediari del mercato mobiliare e consente alle varie componenti della struttura aziendale di assumere decisioni consapevoli e idonee al conseguimento degli obiettivi assegnati.

A tal fine, le SIM devono dotarsi di sistemi informativi adeguati alla complessità del contesto operativo in cui agiscono, alla varietà e alla natura dei servizi da svolgere, nonché alla dimensione e all'articolazione territoriale dell'impresa.

Il sistema delle rilevazioni contabili e gestionali interne deve avere un elevato grado di attendibilità, registrare correttamente e con tempestività i fatti di gestione e fornire una rappresentazione fedele della situazione economico-patrimoniale, finanziaria e di rischio dell'impresa. Va inoltre assicurata la congruità delle caratteristiche quali-quantitative delle risorse tecniche e umane destinate alla gestione e al funzionamento del sistema stesso.

Si raccomanda l'adozione di strumenti di pianificazione e di controllo della gestione (*budget*, piani di spesa, ecc.) in grado di orientare i comportamenti nei diversi comparti dell'operatività aziendale attraverso la fissazione di obiettivi, la misurazione degli scostamenti e la valutazione dei livelli di economicità conseguiti.

Particolare rilevanza assume l'idoneità delle procedure volte ad assicurare il raccordo tra le evidenze contabili ed extra-contabili, il bilancio di esercizio e le segnalazioni da rendere alle autorità di vigilanza.

I sistemi informativo-contabili devono inoltre essere strutturati tenendo conto dell'esigenza di:

1) attuare le norme in materia di separazione patrimoniale, predisponendo le misure necessarie affinché sia possibile distinguere, in ogni momento, gli strumenti finanziari e il denaro dei singoli clienti da quelli della SIM;

2) ricostruire il complesso delle operazioni poste in essere per conto di ciascun cliente e la posizione globale dello stesso;

3) conoscere il volume di attività sviluppato con riferimento a ciascuno dei servizi di investimento prestati, nonché i costi e i ricavi specifici di pertinenza di ciascuno di essi.

I sistemi informativi adottati devono infine essere caratterizzati da elevati livelli di sicurezza; sotto questo profilo rilevano l'idoneità dei presidi tecnico-organizzativi posti a tutela del patrimonio informativo aziendale, tra i quali:

- la correttezza delle procedure e l'adeguata documentazione delle stesse;
- il buon funzionamento delle apparecchiature e la continuità delle prestazioni elaborative;
- la possibilità di ripristino delle condizioni antecedenti un evento accidentale e l'esistenza di apposite procedure di *back up* e di *recovery*;
- la riservatezza e l'integrità delle informazioni, che va assicurata mediante misure sia di tipo fisico (previsione di criteri di accesso alle apparecchiature e ai documenti, modalità di conservazione e distribuzione dei supporti, ecc.) sia di tipo logico (livelli di abilitazione degli utenti, assegnazione di *passwords*, eventuale uso di codici crittografici, tecniche di autenticazione delle informazioni teletrasmesse, ecc.).

b) Controlli interni

Le SIM devono dotarsi di strutture di controllo interno autonome rispetto a quelle operative; i compiti ad esse attribuiti devono essere definiti in modo puntuale e approvati dal consiglio di amministrazione della SIM, facendo riferimento almeno ai seguenti criteri:

1) alla funzione di controllo interno devono essere attribuiti compiti di verifica del rispetto della normativa applicabile ai servizi prestati, sia per conto proprio che per conto degli investitori. In particolare, il controllo deve riguardare:

   - il rispetto delle regole prudenziali;

- il rispetto delle regole di comportamento nei confronti della clientela;
- il rispetto delle procedure stabilite per lo svolgimento dei servizi;
- il rispetto delle disposizioni in materia di separatezza amministrativa e contabile;
- la corretta applicazione del principio della separazione patrimoniale;
- la corretta tenuta delle evidenze contabili;
- l'efficacia delle procedure che disciplinano i flussi informativi tra i settori aziendali;
- l'adeguatezza dei sistemi informativi rispetto ai servizi prestati e della loro affidabilità.

  In particolare, al fine di garantire la funzionalità e l'efficienza del complessivo "apparato informativo" aziendale è opportuno che il processo di produzione, trattamento e distribuzione delle informazioni sia oggetto di periodiche verifiche da parte degli organi di controllo interno, volte a:

  - individuare e rimuovere eventuali inefficienze e/o ridondanze;
  - verificare l'adeguatezza degli output, per qualità e tempestività, alle necessità degli utenti;
  - valutare la rispondenza dell'iter amministrativo-contabile a criteri di correttezza e di ordine nella tenuta della contabilità;

2) qualora la SIM svolga attività che comportino l'assunzione di rischi in proprio, alla funzione di controllo interno deve essere attribuito anche il compito di verificare l'efficacia dei sistemi di controllo dei rischi.

Deve inoltre essere previsto l'obbligo di riferire periodicamente al consiglio di amministrazione sui risultati delle verifiche effettuate.

3. Gestione del rischio

a) Procedure di gestione dei rischi e ruolo dei vertici aziendali

Le SIM devono disporre di procedure per la gestione dei rischi e definire con chiarezza i limiti alla loro assunzione, nonché le competenze e le responsabilità aziendali in ordine a tali profili. Le procedure in questione devono riguardare l'attività complessivamente svolta dalla SIM ed essere approvate dal consiglio di amministrazione della SIM stessa.

L'alta direzione della SIM deve accertare che siano chiaramente definite le linee di responsabilità nella gestione del rischio e che siano previsti adeguati sistemi di misurazione del rischio stesso, limiti di esposizione opportunamente strutturati, efficaci controlli interni e un processo analitico di segnalazione, anche mediante adeguati *reports* periodici, dell'esposizione al rischio da parte delle strutture operative della SIM all'alta direzione e al consiglio di amministrazione.

b) Misurazione e controllo del rischio

Per le SIM che assumono rischi in proprio è essenziale che i sistemi informativi siano in grado di determinare con continuità l'ammontare del patrimonio di vigilanza e dei requisiti patrimoniali richiesti dai coefficienti prudenziali nonché il rispetto degli altri limiti posti all'operatività aziendale, in particolare per quanto riguarda la concentrazione dei rischi.

Ove l'ambito operativo delle SIM si estenda ai comparti più complessi e innovativi (strumenti derivati, operazioni strutturate, ecc.), è opportuno che i sistemi informativi siano integrati da adeguati sistemi di monitoraggio e segnalazione dei rischi, i quali devono essere misurati secondo le tecniche più appropriate alla natura di ciascuno di essi (ad esempio mediante modelli del tipo "*value at risk*").

La metodologia di misurazione dell'esposizione deve essere condivisa dai settori operativi della SIM e da quelli che si occupano del controllo.

La presenza di un sistema dettagliato di limiti, criteri e altri parametri per regolare l'assunzione dei rischi da parte delle singole unità operative costituisce una componente essenziale per garantire una prudente gestione dei rischi assunti dalla SIM.

Nelle organizzazioni più complesse, una prudente gestione dei rischi presuppone, inoltre, l'esistenza di un'"unità di controllo del rischio", autonoma rispetto alle strutture operative della SIM, che risponda direttamente all'alta direzione e al consiglio di amministrazione dell'intermediario.

4. Regole di organizzazione amministrativa e contabile

Il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi (di seguito denominato, per brevità, "servizio di gestione") deve essere tenuto separato dagli altri servizi di investimento esercitati dalla SIM nonché dalle altre attività svolte dalla SIM medesima.

Il servizio di gestione può essere prestato congiuntamente con quello di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari.

A tal fine la SIM si attiene alle seguenti regole:

a) regole amministrative:

- gli addetti al servizio di gestione devono operare in modo indipendente e senza vincoli di subordinazione rispetto agli altri settori aziendali;
- il servizio di gestione non deve essere posto in posizione di subordinazione – in termini di autonomia funzionale, decisionale e operativa – rispetto alle altre strutture aziendali, comprese quelle previste per l'esercizio degli altri servizi di investimento;
- i rapporti tra il servizio di gestione e gli altri servizi devono prendere avvio ad esclusiva iniziativa e sotto la responsabilità del primo;

b) regole contabili:

- gli archivi, anche elettronici, della struttura di gestione devono essere protetti per evitare l'accesso di operatori appartenenti ad altri settori;
- le operazioni in valori mobiliari concluse tra la struttura addetta al servizio di gestione e le altre strutture aziendali devono trovare evidenza in specifiche rilevazioni interne.

Gli obblighi di separatezza sopra descritti non si applicano alle strutture operative dell'intermediario deputate unicamente al contatto con la clientela, sempreché l'attività svolta dalle medesime sia tale da escludere l'esistenza di un potere discrezionale in capo a tale struttura.

Il rispetto delle regole di separatezza amministrativa e contabile sopra individuate lascia comunque impregiudicata la facoltà di accentrare l'organizzazione amministrativa dei servizi generali (quali, ad esempio, i servizi di *back-office*) e la funzione di contabilità generale.

5. Comunicazioni alla Banca d'Italia

Le SIM devono inviare alla Banca d'Italia con cadenza annuale, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sulla struttura organizzativa e sull'assetto contabile adottati, redatta secondo lo schema indicato nell'Allegato A.

La relazione non va inviata nel caso non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni comunicate con la relazione dell'anno precedente.

Per le SIM di nuova costituzione, la relazione deve essere inviata entro 3 mesi dal rilascio dell'autorizzazione ([1]).

6. Banche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento

Alle banche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, per quanto non previsto in materia di organizzazione amministrativa e contabile nonché di controlli interni dalle Istruzioni di Vigilanza emanate ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. *d)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U. bancario), si applicano le disposizioni del presente capitolo.

---

[1] Le SIM già autorizzate alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni inviano la relazione entro il 31 marzo 1998.

CAPITOLO 2

PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE SIM

1. Premessa

Attraverso l'acquisizione di partecipazioni nel capitale di altre imprese, le SIM possono sviluppare la propria posizione strategica, assumere un assetto organizzativo configurato in forma di gruppo, entrare in nuovi settori operativi senza modificare la propria struttura aziendale, rafforzare i legami di collaborazione strategica o commerciale con altri soggetti.

In tale quadro, le partecipazioni nel settore bancario, finanziario e assicurativo, nonché quelle di natura strumentale, sono liberamente assumibili da tutte le SIM.

Avuto presente che alle SIM non è consentito svolgere attività diverse da quelle finanziarie nonché connesse e strumentali, è invece previsto un limite pari al quindici per cento del capitale della società partecipata all'assunzione di interessenze in società che operano prevalentemente in settori non finanziari.

Nell'acquisire partecipazioni le SIM dovranno porre particolare attenzione al fine di evitare un grado eccessivo di immobilizzo dell'attivo, salvaguardare l'equilibrio della struttura finanziaria e osservare un adeguato frazionamento delle posizioni.

L'acquisizione di partecipazioni comporta infatti l'assunzione di rischi connessi non solo con la circostanza che il rimborso dei diritti patrimoniali avviene in via residuale rispetto ai creditori ordinari, ma anche con la possibile fluttuazione del valore delle azioni o delle quote in relazione alle prospettive economiche dell'impresa partecipata e con i rischi di illiquidità di tali investimenti.

Ove l'attività in questione assuma carattere rilevante, è opportuno che le SIM si dotino di strutture e procedure interne idonee a presidiare adeguatamente i rischi insiti in tale forma di finanza di impresa.

2. Fonti normative

Art. 25, comma 1, lett. *a)* del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 (di seguito "D.Lgs. 415/96").

3. Definizioni

Ai fini del presente capitolo, si definiscono:

"Regolamento": il Regolamento emanato dalla Banca d'Italia il 2 luglio 1991 in attuazione della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

- "partecipazione", il possesso di azioni o quote nel capitale di altre imprese, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 ([2]);
- "controllo", il rapporto indicato nell'art. 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T. U. bancario);
- "società finanziarie":
  - le SIM e le imprese di investimento;
  - gli intermediari finanziari di cui al Titolo V del T.U. bancario;
  - le società di gestione previste dalle leggi 23 marzo 1983, n. 77, 14 agosto 1993, n. 344 e 25 gennaio 1994, n. 86;
  - le società, con sede in Italia o all'estero, esercenti, in via esclusiva o prevalente, altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lett. *b)* del T.U. bancario.

  Rientrano tra le società finanziarie le "società di partecipazione" che detengono partecipazioni prevalentemente nel settore finanziario, nonché quelle che detengono partecipazioni prevalentemente nel settore industriale quando il loro ruolo è di "merchant banking" e quindi si caratterizza per l'attività di consulenza e assistenza finanziaria all'impresa.

  Le "società di partecipazione" che detengono partecipazioni prevalentemente nel settore industriale, con lo scopo di coordinare l'attività delle imprese partecipate, rientrano nella definizione di "impresa non finanziaria";
- "imprese di assicurazione", l'impresa italiana autorizzata ai sensi delle leggi 10 giugno 1978, n. 295 e 22 ottobre 1986, n. 742, nonché quelle estere ritenute tali dal rispettivo ordinamento;
- "società strumentali", le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività non finanziarie che hanno carattere ausiliario dell'attività della SIM, quali ad esempio la gestione di immobili o di servizi anche informatici;
- "società non finanziarie", le società che svolgono attività diversa da quella bancaria, finanziaria o assicurativa, ovvero non siano società strumentali;
- "patrimonio rettificato di secondo livello", l'aggregato costituito dal patrimonio di base e dal patrimonio supplementare di secondo livello, come definiti dall'art. 46, commi 3 e 4 del Regolamento, dedotte le componenti indicate alle lettere *a)* e *d)* del comma 6 del medesimo articolo.

---

[2] Art. 4, comma 1, D.Lgs. 87/92: "Ai fini del presente decreto per partecipazioni si intendono i diritti, rappresentati o meno da titoli, nel capitale di altre imprese i quali, realizzando una situazione di legame durevole con esse, sono destinati a sviluppare l'attività del partecipante. Si ha partecipazione quando un soggetto è titolare di almeno un decimo dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria."

4. Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano su base individuale a tutte le SIM.

5. Partecipazioni di natura finanziaria e strumentale

Le SIM possono assumere partecipazioni anche di maggioranza in banche ([3]), società finanziarie e imprese di assicurazione nonché in società strumentali, con sede legale in Italia o all'estero.

L'acquisizione di interessenze della specie, qualora comporti l'assunzione del controllo sulla società partecipata, è preventivamente comunicata alla Banca d'Italia secondo quanto indicato al successivo paragrafo 9.

6. Partecipazioni di natura non finanziaria

Le SIM non possono detenere, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione in società non finanziarie:

a) superiori al 15 per cento del capitale con diritto di voto;

b) tali che consentano di esercitare il controllo dell'impresa, anche attraverso la partecipazione ad accordi di voto.

7. Limite all'assunzione di partecipazioni

Le SIM non possono assumere partecipazioni per un ammontare complessivo superiore al "patrimonio rettificato di secondo livello".

8. Partecipazioni acquisite nell'ambito dell'adesione a consorzi di garanzia e collocamento

Le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti non si applicano ai titoli di capitale detenuti nell'ambito dell'adesione a consorzi di garanzia e collocamento da parte delle SIM autorizzate a prestare il servizio di cui all'art. 1, comma 3, lett. *c)* del D.Lgs. 415/96, fino al giorno di chiusura del collocamento stesso.

A partire da tale data, i titoli rimasti nel portafoglio di proprietà delle SIM sono da imputare – secondo i termini stabiliti dall'art. 33, comma 5 del Regolamento – nel portafoglio non immobilizzato ovvero, qualora ne presentino le caratteristiche, tra le partecipazioni. In quest'ultimo caso, i titoli in questione ricadono nella disciplina di cui al presente capitolo.

---

[3] In proposito, si richiamano le disposizioni in materia di partecipazione al capitale delle banche previste nelle vigenti "Istruzioni di Vigilanza per gli Enti Creditizi".

9. Comunicazione preventiva alla Banca d'Italia

Le SIM che intendono assumere partecipazioni di controllo ([4]) in società finanziarie, imprese di assicurazione, banche o società strumentali effettuano almeno 60 giorni prima dell'acquisizione dell'interessenza apposita comunicazione alla Banca d'Italia.

La comunicazione è corredata dello statuto e degli ultimi due bilanci approvati della società di cui si intende assumere la partecipazione nonché di ogni notizia utile a inquadrare l'operazione nell'ambito della complessiva strategia aziendale.

Sono, inoltre, fornite informazioni concernenti l'impatto dell'operazione sulla situazione finanziaria attuale e prospettica del partecipante nonché sul rispetto dei coefficienti di adeguatezza patrimoniale.

La Banca d'Italia, nel termine massimo di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione esprime il proprio parere sull'operazione, valutando gli effetti della stessa sulla situazione tecnica della SIM.

10. Informativa alla Banca d'Italia

Le SIM comunicano alla Banca d'Italia entro dieci giorni dall'acquisto le partecipazioni assunte.

[4] La comunicazione deve essere effettuata sia in caso di assunzione diretta o indiretta del controllo sia in caso di adesione a sindacati di voto.

CAPITOLO 3

PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO DA PARTE DI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO PREVISTO DALL'ART. 107 DEL TESTO UNICO BANCARIO

1. Fonti normative

Artt. 2, comma 4 e 6, comma 6 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

2. Definizioni

Ai fini del presente capitolo:

- per "strumenti finanziari" si intendono, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del D.Lgs. 415/96:
  - *a)* azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
  - *b)* obbligazioni, titoli di Stato e altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
  - *c)* quote di organismi di investimento collettivo;
  - *d)* titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
  - *e)* qualsiasi altro titolo normalmente negoziato, che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere, e i relativi indici;
  - *f)* contratti "*futures*" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci, e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
  - *g)* contratti di scambio a pronti e a termine (*swaps*) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (*equity swaps*), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
  - *h)* contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d'interesse, a valute, a merci, e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
  - *i)* contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci, e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

j) combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere;

- per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli strumenti finanziari previsti dalle lettere *f)*, *g)*, *h)*, *i)* e *j)* del precedente alinea;
- per "portafoglio non immobilizzato" si intende: i titoli e gli altri strumenti finanziari non destinati a stabile investimento aziendale, ivi comprese le operazioni fuori bilancio nonché gli strumenti finanziari derivati detenuti a fini di negoziazione e quelli a copertura di rischi relativi a strumenti finanziari del portafoglio non immobilizzato. Nel portafoglio non immobilizzato rientrano in particolare i titoli assunti nell'ambito delle operazioni di collocamento con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo o assunzione di garanzia dagli intermediari finanziari autorizzati al servizio di cui all'art. 1, comma 3, lett. *c)* del D.Lgs. 415/96.

3. Prestazione di servizi di investimento

Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U. bancario possono esercitare, nei casi e alle condizioni indicati al successivo paragrafo 3.1, i seguenti servizi di investimento tra quelli previsti dall'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 415/96:

- negoziazione per conto proprio, limitatamente agli strumenti finanziari derivati;
- collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, di strumenti finanziari.

3.1. Condizioni di autorizzazione

L'esercizio nei confronti del pubblico dei servizi di investimento richiamati in precedenza è consentito agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, a condizione che tali servizi risultino effettivamente correlati con le attività finanziarie svolte in via principale e che l'esercizio degli stessi sia previsto nell'oggetto sociale.

In relazione a ciò, possono essere autorizzati a esercitare il servizio di negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari derivati gli intermediari finanziari che svolgono le attività di:

- concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- assunzione di partecipazioni;
- intermediazione in cambi.

Gli intermediari che svolgono l'attività di concessione di finanziamenti alle imprese o di assunzione di partecipazioni possono inoltre essere autorizzati a esercitare il servizio di collocamento di strumenti finanziari, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente.

Gli intermediari finanziari che prestano esclusivamente servizi di pagamento non possono essere autorizzati all'esercizio di servizi di investimento nei confronti del pubblico.

3.2. Procedura di autorizzazione

Gli intermediari finanziari presentano domanda di autorizzazione all'esercizio dei servizi di investimento, a firma del legale rappresentante della società, alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente.

Contenuto della domanda

La domanda, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato B, indica i servizi per i quali è richiesto il rilascio dell'autorizzazione e deve essere corredata della delibera assunta in proposito dai competenti organi aziendali, contenente una relazione illustrativa:

- del programma di attività che l'intermediario intende svolgere nel settore operativo per il quale l'autorizzazione è richiesta, dettagliando l'adeguatezza delle risorse e delle strutture destinate allo scopo e descrivendo se e in quale misura intende operare nel settore degli strumenti finanziari derivati non trattati su mercati regolamentati;
- della struttura tecnico-organizzativa necessaria in relazione agli obiettivi di programma prefissati e agli obblighi derivanti dalle disposizioni richiamate nei paragrafi successivi, in particolare per quanto concerne le soluzioni adottate per la gestione dei rischi connessi con la prestazione dei servizi di investimento.

Nella delibera dovranno essere indicate le valutazioni effettuate dall'intermediario in ordine all'economicità dell'iniziativa, con particolare riguardo all'analisi dei costi che l'azienda dovrà sostenere per svolgere i servizi di investimento.

L'autorizzazione si intende rilasciata qualora la relativa istanza non sia espressamente respinta entro 90 giorni dalla ricezione. Il termine è sospeso se la Banca d'Italia richiede informazioni integrative. Il termine riprende a decorrere dal giorno della ricezione da parte della Banca d'Italia delle informazioni richieste.

Ai fini del provvedimento autorizzativo, la Banca d'Italia valuta, tra l'altro, la situazione tecnica dell'intermediario istante e tiene conto dell'idoneità della struttura tecnico-organizzattiva aziendale anche in funzione delle strutture necessarie per la misurazione, il controllo e la gestione dei rischi di mercato e di cambio.

3.3. Disposizioni del D.Lgs. 415/96 applicabili agli intermediari finanziari

Agli intermediari finanziari autorizzati a prestare servizi di investimento, si applicano le seguenti norme del D.Lgs. 415/96 nonché le disposizioni di attuazione delle medesime norme:

- art. 7, comma 1, con riferimento ai requisiti di professionalità degli esponenti aziendali;
- capo III del Titolo I, in materia di svolgimento dei servizi;
- art. 25, comma 1, lett. *c)*, e relative disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia concernenti le modalità di deposito e sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela;
- art. 25, comma 2, e relative disposizioni di attuazione emanate dalla Consob;

- art. 35, e relative disposizioni di attuazione emanate dal Ministro del Tesoro, concernenti i sistemi di indennizzo;
- artt. 43 e 44, in materia rispettivamente di sanzioni amministrative pecuniarie e di procedura sanzionatoria.

3.4. *Regole di vigilanza prudenziale*

Oltre al rispetto delle disposizioni in materia di vigilanza prudenziale emanate ai sensi dell'art. 107, comma 2 del T.U. bancario, gli intermediari finanziari autorizzati a prestare nei confronti del pubblico i servizi di investimento indicati nei paragrafi precedenti devono disporre di un patrimonio utile a fini di vigilanza per la copertura, calcolata secondo quanto previsto per le Società di Intermediazione Mobiliare (cfr. Allegato C), dei rischi di:

- posizione, regolamento e controparte sulle posizioni relative al portafoglio non immobilizzato;
- cambio, sull'intero bilancio e sulle posizioni "fuori bilancio".

CAPITOLO 4

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Norme transitorie

Le SIM che alla data di entrata in vigore del presente regolamento detengono partecipazioni eccedenti i limiti previsti nel capitolo 2 provvedono alla loro alienazione secondo un piano di smobilizzo predisposto dai competenti organi aziendali e portato a conoscenza della Banca d'Italia.

2. Allegati

Gli allegati richiamati nel presente regolamento formano parte integrante del regolamento stesso.

3. Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. A decorrere da tale data sono abrogati gli articoli da 6 a 19 del regolamento emanato dalla Banca d'Italia il 2 luglio 1991 ai sensi della L. 1/91.

Allegato A

RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

I. INFORMAZIONI GENERALI

Fornire un organigramma aziendale. Se la SIM dispone di sedi periferiche indicarne il numero e la localizzazione.

A. I SISTEMI INFORMATIVO-CONTABILI

1. Descrivere, in sintesi, l'architettura dei sistemi informativi utilizzati per ciascuna attività svolta
2. Descrivere i principali contenuti del sistema di rilevazione delle diverse tipologie di rischio (di mercato, di controparte, ecc.)
3. Descrivere, in sintesi, le soluzioni contabili adottate per conoscere, con riferimento a ciascun servizio di investimento esercitato: il volume di attività sviluppato, i costi e i ricavi specifici di pertinenza
4. Fornire riferimenti in ordine alle metodologie di controllo della gestione (quali, ad esempio, l'esistenza di *budget*, di piani di spesa, ecc.)
5. Indicare le misure di sicurezza informatica poste in essere a tutela del patrimonio informativo aziendale, con particolare riferimento ai criteri di protezione degli accessi e alle procedure di *back up* e di *recovery* previste

B. CONTROLLI INTERNI

a) Strutture e procedure di controllo interno

1. Descrivere la collocazione della funzione di controllo interno della SIM e indicare il responsabile
2. Indicare la frequenza e la modalità di svolgimento dei compiti in materia di controllo:
   - dei rischi assunti;
   - del rispetto delle regole prudenziali;
   - del rispetto delle regole di comportamento nei confronti della clientela;
   - del rispetto delle procedure stabilite per lo svolgimento dei servizi;
   - del rispetto delle disposizioni in materia di separatezza amministrativa e contabile;
   - della corretta applicazione del principio della separazione patrimoniale;
   - della corretta tenuta delle evidenze contabili;
   - dell'efficacia delle procedure per la disciplina dei flussi informativi tra i settori aziendali
   - dell'adeguatezza dei sistemi informativi rispetto ai servizi prestati e della loro affidabilità

3. Indicare gli strumenti informatici di controllo di cui la SIM dispone

4. Se esiste un'unità di controllo del rischio autonoma rispetto alle strutture operative sui mercati, si comunichi:
   - a chi risponde l'unità
   - qual è il ruolo dell'unità
   - quali sono gli strumenti di cui dispone
   - se viene predisposta una apposita manualistica relativa alle procedure di controllo del rischio, inviandone, in tal caso, una copia
   - se e prevista una regolare segnalazione da parte dell'unità di controllo al consiglio di amministrazione e alla direzione sull'esposizione al rischio

b) Sistema dei limiti

Si indichi:

1. quali sono le modalità di definizione e di formalizzazione dei limiti operativi, con quale periodicità viene controllato il loro rispetto e con quale frequenza vengono rivisti

2. qual è l'articolazione dei limiti in relazione a:
   - tipologia di servizio prestato;
   - unita operative coinvolte;
   - livelli di autonomia dei responsabili

3. quale procedura viene attivata e quali interventi sono previsti in caso di sconfinamento dei limiti assegnati

c) Sistema delle deleghe

1. Descrivere l'articolazione delle deleghe all'interno dell'azienda con riferimento ai diversi servizi prestati

2. Descrivere gli strumenti utilizzati per rendere noti alla struttura i poteri delegati

3. Descrivere i meccanismi di controllo previsti per verificare il rispetto delle deleghe e indicare se esiste una procedura per richiedere il superamento dei poteri attribuiti

C. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ALTA DIREZIONE

Si indichi:

1. se sono stabilite dal consiglio di amministrazione le linee generali sul tipo di attività (prodotti, mercati, funzioni) da svolgere e sulle relative politiche di controllo del rischio nonché con quali modalità vengono comunicate all'interno dell'azienda (qualora esista un documento contenente le linee-guida, allegarne copia)

2. se sono state delegate competenze in materie di controllo dei rischi ad un apposito comitato all'interno del consiglio di amministrazione

3. con quale frequenza viene rivisto il livello aggregato di rischio
4. quali organi aziendali partecipano alla decisione di entrare in nuovi mercati o in nuovi prodotti
5. quale tipo di informativa viene fornita al consiglio di amministrazione, all'alta direzione e agli altri dirigenti responsabili e con quale periodicità (allegare copia dei *reports* prodotti)
6. quali sono gli altri livelli gerarchici coinvolti nel processo di gestione e controllo del rischio e di quale tipo di deleghe sono investiti

II. INFORMAZIONI SUI SINGOLI SERVIZI

A. NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO E PER CONTO TERZI

1. Descrivere l'organizzazione delle sale (per funzioni, per prodotto, ecc.)
2. Indicare il numero di *desks* esistenti e i mercati nei quali la SIM opera.

B. COLLOCAMENTO

1. Descrivere l'articolazione della rete distributiva utilizzata, indicandone anche la ripartizione per zone geografiche
2. In caso di collocamento con garanzia, indicare se esiste all'interno della SIM una unità ad hoc preposta all'analisi delle operazioni e alla loro valutazione in termini di rischio. In caso di risposta negativa, descrivere le modalità utilizzate per l'analisi e la valutazione delle operazioni di collocamento

C. GESTIONE

1. Descrivere la ripartizione dei compiti tra gli addetti alla struttura (per cliente, per settore, per mercato ecc.), indicando il grado di autonomia decisionale ad essi attribuito
2. Descrivere i sistemi utilizzati per:
   - garantire che il servizio venga prestato in modo indipendente, nell'esclusivo interesse degli investitori
   - evitare che gli addetti ad altri servizi possano accedere agli archivi, anche elettronici, della struttura di gestione
3. Descrivere i sistemi utilizzati per garantire il rispetto:
   - delle disposizioni in materia di gestione di portafogli previste dalla normativa
   - delle istruzioni impartite dai clienti
4. Indicare se all'unità sono attribuiti compiti in materia di:
   - scelta delle strategie di investimento dei portafogli
   - scelta dei titoli da immettere nella gestione

5. In caso di risposta negativa alla domanda precedente, indicare l'unità amministrativa cui sono attribuiti i compiti in questione.

6. Nel caso di delega della gestione a soggetti esterni, indicare l'ampiezza della delega e la natura dei compiti delegati.

7. Indicare i compiti attribuiti alle strutture di contatto con la clientela

D. RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI

1. Descrivere:
   - le modalità di reperimento degli ordini (canale bancario, reti di vendita, ecc.)
   - le procedure seguite per l'esecuzione degli stessi (es. trasferimento a SIM di negoziazione del gruppo, ecc.)

Allegato B

MODELLO DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO

Alla Banca d'Italia

Filiale di ....

Oggetto: .... *(denominazione dell'intermediario)*. Domanda di autorizzazione allo svolgimento di servizi d'investimento.

La società ...., iscritta nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U. bancario dal ...., in quanto svolge le attività di

() concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma

() concessione di finanziamenti alle imprese

() assunzione di partecipazioni

() intermediazione in cambi

chiede di essere autorizzata all'esercizio nei confronti del pubblico

() del servizio di negoziazione per conto proprio – limitatamente agli strumenti finanziari derivati – di cui all'art. 1, comma 3, lett. *a)* del D.Lgs 415/96

() del servizio di collocamento di strumenti finanziari, con preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, di cui all'art. 1, comma 3, lett. *c)* del D.Lgs 415/96

() del servizio di collocamento di strumenti finanziari, senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, di cui all'art. 1, comma 3, lett. *c)* del D.Lgs 415/96

A tal fine, si allega copia della delibera assunta dai competenti organi aziendali, contenente una relazione illustrativa del programma di attività che l'intermediario intende svolgere e della struttura tecnico-organizzativa allo scopo predisposta.

(data) *(firma)*

Allegato C

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO DEL 2 LUGLIO 1991 DELLA BANCA D'ITALIA EMANATO, D'INTESA CON LA CONSOB, AI SENSI DEGLI ARTT. 3, COMMA 2, LETTERA A), 9, COMMI 4 E 5 DELLA LEGGE 2 GENNAIO 1991, N. 1

(...omissis...)

Art. 26
Coefficienti patrimoniali

1. I coefficienti patrimoniali si riferiscono alle seguenti categorie di rischio:
- rischio di posizione come definito all'art. 27;
- rischio di cambio come definito all'art. 37;
- rischio di regolamento come definito all'art. 38;
- rischio di controparte come definito all'art. 38-bis;
- (...*omissis*...).

Art. 27
Rischio di posizione

1. Il rischio di posizione esprime il rischio che deriva all'intermediario dall'oscillazione del corso dei valori mobiliari per fattori attinenti all'andamento dei mercati e alla situazione dell'ente emittente.

2. . Il rischio di posizione riguarda le posizioni relative al portafoglio non immobilizzatoe si calcola separatamente per:
a) titoli di debito in conformità a quanto previsto agli articoli 32 e 33;
b) titoli di capitale in conformità a quanto previsto agli articoli 34, 35, 35-bis e 36;
c) parti di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) in conformità a quanto previsto all'articolo 36-bis.

Art. 28
Posizioni in titoli

1. Le posizioni in titoli possono essere:
a) creditorie (lunghe) o debitorie (corte) lorde;
b) compensate;
c) creditorie o debitorie nette.

2. Le posizioni creditorie lorde sono costituite dai titoli in portafoglio, dai titoli da ricevere per operazioni da regolare e dalle altre operazioni "fuori bilancio" che comportano l'obbligo o il diritto di acquistare titoli, tassi o indici.

3. Le posizioni debitorie lorde sono costituite dai titoli da consegnare per operazioni non regolate e dalle altre operazioni "fuori bilancio" che comportano l'obbligo o il diritto di vendere titoli, tassi o indici.

4. Le posizioni compensate sono costituite dal minore dei due importi relativi ad una posizione debitoria e ad una posizione creditoria.

5. Le posizioni creditorie o debitorie nette sono quelle che residuano dalla compensazione tra le posizioni creditorie lorde e quelle debitorie lorde.

6. Le posizioni creditorie o debitorie lorde e nette nonché le posizioni compensate possono essere riferite a singoli titoli, a categorie di titoli o di emittenti.

7. Nel calcolo delle posizioni creditorie e debitorie nette, non è consentita la compensazione tra titoli convertibili e posizioni nel titolo sottostante.

Art. 29

Imputazione alle posizioni di particolari contratti su titoli di debito e tassi

1. I futures con titolo sottostante fittizio non devono essere computati nella determinazione della posizione netta di specifici titoli.

2. I futures su titoli e tassi di interesse, i "forward rate agreements" (di seguito Fras), gli acquisti e le vendite a termine di titoli di debito, le opzioni su titoli di debito danno luogo, per ciascuna operazione, a due posizioni contrapposte (metodo della doppia entrata) di cui una relativa all'attività negoziata con durata pari a quella dell'attività stessa, incrementata - per i Fras e per i contratti derivati con titolo sottostante fittizio - del periodo intercorrente tra la data di rilevazione e la data di liquidazione e l'altra di segno opposto, di durata pari al periodo intercorrente tra la data di rilevazione e la data di liquidazione dell'operazione.

3. Un acquisto (vendita) di futures su titoli di debito determina:
a) una posizione creditoria (debitoria) sul titolo sottostante;
b) una posizione debitoria (creditoria) con scadenza pari alla data di liquidazione del contratto.

4. Un acquisto (vendita) di futures su titoli di debito fittizi determina:
a) una posizione creditoria (debitoria), con scadenza pari alla data futura di liquidazione del contratto più la durata del titolo fittizio oggetto del contratto;
b) una posizione debitoria (creditoria) con scadenza pari alla data di liquidazione del contratto.

5. La negoziazione di un Fra che prevede la riscossione (il pagamento) del differenziale positivo (negativo) tra tasso corrente e il tasso fissato contrattualmente determina:
a) una posizione debitoria (creditoria), con scadenza pari alla data futura di liquidazione del contratto più il periodo di riferimento previsto per il calcolo degli interessi;
b) una posizione creditoria (debitoria), con scadenza pari alla data futura di liquidazione del contratto.

6. Un acquisto (vendita) a termine di un titolo di debito determina:
a) una posizione creditoria (debitoria) sul titolo sottostante;
b) una posizione debitoria (creditoria) con scadenza pari alla data di liquidazione.

6-bis. Un'operazione di acquisto (vendita) di titoli di debito con patto di rivendita (riacquisto) determina una posizione creditoria (debitoria) con scadenza pari alla data di liquidazione dell'operazione.

7. L'acquisto (vendita) di una opzione call o la vendita (acquisto) di una opzione put determinano:
a) una posizione creditoria (debitoria) sull'attività sottostante;
b) una posizione debitoria (creditoria) con scadenza pari alla data di liquidazione del contratto.

8. Per i warrant si applicano le medesime disposizioni relative alle opzioni di cui al precedente comma 7.

9. I "cap" ed i "floor" sono assimilati ad una serie di opzioni ciascuna imputata secondo quanto previsto al precedente comma 7.

10. Uno swap su tassi di interesse in cui l'ente riceve (paga) un tasso d'interesse variabile e paga (riceve) un tasso d'interesse fisso è equiparato ad una posizione creditoria (debitoria) in un titolo a tasso variabile di durata pari al periodo che va fino alla prossima data di revisione del tasso e ad una posizione debitoria (creditoria) in un titolo a tasso fisso con la stessa scadenza dello swap.

Art. 29-bis

Imputazione alle posizioni di particolari contratti su titoli di capitale e indici

1. Le operazioni a termine e i futures con titolo sottostante reale sono equiparati a posizioni creditorie o debitorie sui titoli cui fanno riferimento.

2. L'acquisto di una opzione call o la vendita di una opzione put su titoli di capitale sono equiparati a posizioni creditorie sul titolo cui fanno riferimento. La vendita di una opzione call o l'acquisto di una opzione put su titoli di capitale sono equiparati a posizioni debitorie sul titolo cui fanno riferimento.

3. Gli acquisti di futures su indici di borsa sono considerati posizioni creditorie, le vendite come posizioni debitorie.

4. L'acquisto di una opzione call o la vendita di una opzione put su indici di borsa o su futures su indici di borsa sono equiparati a posizioni creditorie. La vendita di una opzione call o l'acquisto di una opzione put su indici di borsa o su futures su indici di borsa sono equiparati a posizioni debitorie.

Art. 30
Criteri di valutazione delle attività

1. I titoli di debito e di capitale quotati in mercati regolamentati sono valutati al valore di mercato.

2. I titoli di debito e di capitale non quotati in mercati regolamentati sono valutati al loro presumibile valore di realizzo, tenendo conto per i primi anche dell'andamento dei tassi di interesse.

3. Le opzioni sono valutate ad un valore pari a "delta" volte quello dell'attività sottostante o del valore nominale del capitale di riferimento.

4. Il coefficiente "delta" di cui al comma 3 esprime la relazione tra la variazione del prezzo dell'opzione e la variazione del prezzo (o del livello corrente) dell'attività sottostante. La Banca d'Italia fornisce le metodologie di base maggiormente diffuse sul mercato da adottare per il calcolo del coefficiente "delta". Gli enti possono tuttavia utilizzare coefficienti "delta" calcolati secondo ulteriori metodologie, a condizione che queste ultime siano comunicate preventivamente alla Banca d'Italia.

5. Per i warrant si applicano le medesime disposizioni relative alle opzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4.

6. I Fras e gli Interest rate swaps sono valutati ad un valore pari al valore nominale del capitale di riferimento.

Art. 31
Rilevazione del rischio di posizione

1. Il rischio di posizione relativo a titoli di debito e di capitale si articola in:
a) rischio generico, quello connesso con le variazioni del tasso di interesse per i titoli di debito ovvero all'andamento dei corsi dell'insieme dei titoli azionari quotati (indice di mercato) per i titoli di capitale;
b) rischio specifico, quello connesso con i fattori relativi al singolo emittente.

2. La copertura globale richiesta a fronte del rischio di posizione su titoli di debito è pari alla somma delle singole coperture patrimoniali di cui all'art. 32, comma 14 ed all'art. 33, comma 8.

3. La copertura globale richiesta a fronte del rischio di posizione su titoli di capitale è pari alla somma delle singole coperture patrimoniali di cui agli articoli 34, comma 6, 35, comma 8, 35-bis e 36, comma 4.

4. La copertura globale richiesta a fronte del rischio di posizione su parti di o.i.c.v.m. è pari alla copertura patrimoniale di cui all'art. 36-bis, comma 4.

Art. 32
Rischio generico su titoli di debito

1. La misurazione del rischio generico su titoli di debito è effettuata secondo le disposizioni dei commi successivi.

2. Nella determinazione della posizione debitoria o creditoria netta i titoli assunti nell'ambito di operazioni di collocamento con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente non sono computati durante il periodo del collocamento. A partire dal giorno di chiusura del collocamento stesso sono computati – al netto

degli impegni irrevocabili di acquisto assunti da terzi sulla base di un contratto formale – per importi ridotti delle seguenti percentuali:

– giorno di chiusura del collocamento	100 per cento
– 1° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento	90 per cento
– 2°-3° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento	75 per cento
– 4° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento	50 per cento
– 5° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento	25 per cento

– dal 6° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento i titoli in questione devono essere computati per l'intero importo.

3. Gli enti possono compensare le posizioni in contratti a termine e strumenti derivati dello stesso tipo a condizione che:

a) le posizioni siano di pari valore nominale unitario e siano denominate nella stessa valuta;
b) il tasso di riferimento, per le posizioni a tasso variabile, o il tasso nominale, per le posizioni a tasso fisso, sia strettamente allineato;
c) la successiva data di revisione del tasso di interesse, per le posizioni a tasso variabile, o la vita residua, per le posizioni a tasso fisso:
   - cadano nello stesso giorno, se inferiori ad un mese;
   - differiscano per non più di sette giorni, se comprese tra un mese e un anno;
   - differiscano per non più di trenta giorni, se superiori ad un anno.

4. L'ente suddivide le proprie posizioni nette in relazione alla valuta in cui sono denominate e calcola la copertura patrimoniale per il rischio generico separatamente per ciascuna valuta. A tal fine, tutte le posizioni nette sono aggregate distintamente per valuta di denominazione e ciascun aggregato è convertito in lire italiane.

5. *«omissis»*

6. Per ciascun aggregato di cui al comma 4, la posizione debitoria o creditoria netta di ciascun titolo viene imputata ad una delle fasce di vita residua di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento, tenendo presente che:

a) deve essere operata una distinzione tra titoli senza cedola o con cedola in corso avente un rendimento su base annua inferiore al 3 per cento e titoli con cedola in corso avente un rendimento su base annua pari o maggiore del 3 per cento;
b) i titoli a tasso variabile sono imputati alla fascia di vita residua corrispondente alla prossima data di revisione del tasso;
c) le rate di ammortamento dei titoli di debito a tasso fisso con piano di ammortamento rateale sono imputate alla fascia di vita residua relativa alla scadenza di ciascuna rata;
d) le posizioni relative a futures, Fras, opzioni, warrant e swaps su tassi d'interesse o titoli fittizi sono imputate alle fasce di vita residua secondo quanto previsto nell'art. 29.

7. Alla somma delle posizioni creditorie e a quella delle posizioni debitorie di ciascuna fascia si applicano le ponderazioni dell'Allegato 2 del presente provvedimento.

8. Nell'ambito di ciascuna fascia si distinguono le posizioni compensate da quelle residue.

9. Sulle posizioni compensate (colonna f) all'interno delle singole fasce si applica il coefficiente patrimoniale della colonna g) e si determina così la copertura patrimoniale delle posizioni compensate all'interno di ciascuna fascia di scadenza (colonna h).

10. Le posizioni residue (colonne i ed l) in ciascuna fascia si compensano all'interno della rispettiva zona di appartenenza. Sulle posizioni compensate si applica il coefficiente patrimoniale della colonna n) e si determina la copertura patrimoniale delle posizioni compensate all'interno di ciascuna zona (colonna o).

11. Le posizioni residue (colonne p e q) all'interno della prima zona si compensano con quelle della seconda zona. Le posizioni residue all'interno della terza zona si compensano con le posizioni non compensate all'interno della seconda zona. Le posizioni non compensate della prima e della terza zona si compensano tra loro.

12. Sulle posizioni compensate tra le diverse zone si applicano i coefficienti della colonna u e si determina la copertura patrimoniale richiesta per le posizioni compensate tra zone diverse (colonna v).

13. Sulle posizioni non compensate tra le diverse zone (colonna z) si applicano i coefficienti della colonna aa e si determina la copertura patrimoniale richiesta per le posizioni non compensate (colonna bb).

14. L'obbligo di copertura patrimoniale globale relativa al rischio generico è pari alla somma dei totali di cui ai commi 9, 10, 12 e 13 (colonna cc).

Art. 33
Rischio specifico sui titoli di debito

1. Le posizioni nette sono determinate con riferimento a ciascun titolo e aggregate per categorie di emittenti sulla base dei criteri che seguono.

2. I titoli di debito sono classificati nelle seguenti tre categorie:

I) titoli di Amministrazioni pubbliche: valori emessi o garantiti da governi e banche centrali di Paesi OCSE o di Paesi che hanno concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) e sono associati agli accordi generali di prestito (GAB) nonché dalle Comunità Europee;

II) titoli qualificati:
   - valori emessi o garantiti da imprese di investimento rientranti nel campo di applicazione della Direttiva CEE 93/22 nonché di Paesi del "Gruppo dei Dieci", enti del settore pubblico (centrali e locali) ed enti creditizi di Paesi OCSE o di Paesi che hanno concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) e sono associati agli accordi generali di prestito (GAB), Banca Europea per gli investimenti (BEI), banche multilaterali di sviluppo nonché gli altri valori emessi o garantiti da enti di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) della Direttiva CEE 89/647;
   - valori di emittenti CEE quotati nei mercati dei Paesi d'origine, valori di emittenti OCSE quotati in mercati le cui regole di ammissione alla quotazione siano equivalenti – sulla base dei criteri determinati dalla Consob – a quelle previste nei Paesi CEE. La Banca d'Italia, nel rispetto della disciplina comunitaria, emana disposizioni di carattere generale in ordine alle caratteristiche che tali valori devono presentare;

III) altri titoli: valori diversi da quelli di cui ai precedenti punti I) e II).

3. I futures e le opzioni con titolo sottostante reale sono imputati nella categoria emittente pertinente al titolo cui fanno riferimento. Non vanno computati gli swaps, i futures e le opzioni senza titolo sottostante o con titolo fittizio nonché i Fras.

4. Le posizioni di cui all'art. 29, lett. b) dei commi 3, 6 e 7, di durata pari al periodo intercorrente tra la data di rilevazione e la data di liquidazione dell'operazione non sono computate.

5. Nella determinazione della posizione debitoria o creditoria netta i titoli assunti nell'ambito di operazioni di collocamento con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente non sono computati durante il periodo del collocamento. A partire dal giorno di chiusura del collocamento stesso sono computati – al netto degli impegni irrevocabili di acquisto assunti da terzi sulla base di un contratto formale – per importi ridotti delle seguenti percentuali:

- giorno di chiusura del collocamento — 100 per cento
- 1° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento — 90 per cento
- 2°-3° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento — 75 per cento

- 4° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento 50 per cento
- 5° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento 25 per cento
- dal 6° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento i titoli in questione devono essere computati per l'intero importo.

6. Le posizioni nette in titoli ricompresi nella categoria II del comma 2 sono ripartite nelle seguenti fasce di vita residua:

I) fino a 6 mesi;
II) da oltre 6 mesi a 24 mesi;
III) oltre 24 mesi.

7. Sulle posizioni determinate come indicato nei commi precedenti si applicano i coefficienti dell'Allegato 3 in relazione alla categoria di riferimento ed alla vita residua e si determina così la copertura patrimoniale richiesta per ciascuna categoria (colonna g).

8. La copertura patrimoniale richiesta è pari alla somma degli importi della colonna g dell'Allegato 3.

Art. 34
Rischio generico su titoli di capitale quotati in mercati regolamentati

1. Ai fini della misurazione del rischio generico si determina la posizione netta generale con i criteri che seguono.

2. Per ciascun titolo di capitale viene determinata la posizione netta creditoria o debitoria.

3. Si sommano tutte le posizioni creditorie nette e dal totale si sottraggono tutte le posizioni debitorie nette. La differenza determina la posizione netta generale.

4. In alternativa a quanto previsto dall'art. 29-bis, commi 3 e 4, ai fini della determinazione della posizione netta generale, i futures su indici di borsa, le opzioni su indici di borsa e su futures su indici di borsa possono essere scomposti in posizioni in ciascuno dei titoli di capitale che contribuiscono al calcolo dell'indice oggetto dei contratti medesimi. Le posizioni rivenienti dalla scomposizione dell'indice, pertanto, possono essere compensate con le posizioni opposte negli stessi titoli di capitale ai fini della determinazione delle posizioni creditorie e debitorie nette. E' ammessa la compensazione anche se l'insieme delle posizioni in titoli di capitale che vengono compensate non riproducono la composizione dell'indice oggetto del contratto, purché il valore complessivo di tali posizioni rappresenti almeno il 90 per cento del valore di mercato dell'indice. La parte del contratto su indice che non viene compensata viene considerata alla stregua di una posizione creditoria o debitoria. Il ricorso a tale opzione deve avere carattere continuativo.

5. Le posizioni rivenienti da operazioni di collocamento e da impegni irrevocabili di acquisto di titoli di capitale sono calcolate in conformità con quanto previsto dall'art. 32, comma 2.

6. Sulla posizione netta generale si applica il coefficiente previsto dall'Allegato 4 e si determina così la copertura patrimoniale richiesta per il rischio generico su titoli di capitale quotati (riga d dell'Allegato 4).

Art. 35
Rischio specifico su titoli di capitale quotati in mercati regolamentati

1. Ai fini della misurazione del rischio specifico vengono determinate le posizioni lorde generali riferite distintamente ai titoli qualificati e ai restanti titoli.

2. Rientrano tra i titoli qualificati quei valori mobiliari per i quali siano verificate tutte le seguenti condizioni:

a) sono emessi dai soggetti indicati nell'art. 33, comma 2, punto II);
b) presentano, secondo disposizioni di carattere generale emanate dalla Banca d'Italia sentita la Consob, un elevato grado di liquidità;

c) nessuna posizione rappresenta più del 5 per cento del portafoglio titoli di capitale dell'ente. Sono ammesse posizioni in singoli titoli superiori al 5 per cento e fino ad un massimo del 10 per cento purché il complesso di tali posizioni non superi il 50 per cento del portafoglio titoli di capitale dell'ente.

3. Per ciascun titolo di capitale viene determinata la posizione netta creditoria o debitoria.

4. Al totale delle posizioni creditorie nette viene sommato il totale delle posizioni debitorie nette e si determina così la posizione lorda generale.

5. Le posizioni rivenienti da operazioni di collocamento e da impegni irrevocabili di acquisto di titoli di capitale sono calcolati in conformità con quanto previsto dall'art. 33, comma 5.

6. Ai fini della determinazione della posizione lorda generale gli enti possono non tenere conto dei contratti di cui all'art. 29-bis, commi 3 e 4, qualora essi siano negoziati su mercati regolamentati e riguardino indici ampiamente diversificati. Il ricorso a tale facoltà è subordinato al nullaosta da parte della Banca d'Italia.

7. In alternativa a quanto previsto dall'art. 29-bis, commi 3 e 4 nonché dal precedente comma 6, ai fini della determinazione della posizione lorda generale, i futures su indici di borsa, le opzioni su indici di borsa e su futures su indici di borsa possono essere scomposti in posizioni in ciascuno dei titoli di capitale che contribuiscono al calcolo dell'indice oggetto dei contratti medesimi. Le posizioni rivenienti dalla scomposizione dell'indice, pertanto, possono essere compensate con le posizioni opposte negli stessi titoli di capitale ai fini della determinazione delle posizioni creditorie e debitorie nette. E' ammessa la compensazione anche se l'insieme delle posizioni in titoli di capitale che vengono compensate non riproducono la composizione dell'indice oggetto del contratto, purché il valore complessivo di tali posizioni rappresenti almeno il 90 per cento del valore di mercato dell'indice. La parte del contratto su indice che non viene compensata viene considerata alla stregua di una posizione creditoria o debitoria. Il ricorso a tale opzione deve avere carattere continuativo.

8. Sulle posizioni lorde generali si applicano i coefficienti previsti dall'Allegato 4 e si determina così la copertura patrimoniale richiesta per il rischio specifico su titoli di capitale quotati (riga d dell'Allegato 4).

Art. 35-bis
Copertura patrimoniale aggiuntiva per contratti derivati su indici

1. Qualora gli enti effettuino una compensazione ai sensi dell'art. 34, comma 4 e 35, comma 7, applicano una copertura patrimoniale aggiuntiva pari al due per cento del valore di mercato delle posizioni compensate.

Art. 36
Rischio specifico e generico su titoli di capitale non quotati in mercati regolamentati

1. Ai fini della misurazione dei rischi specifico e generico su titoli di capitale non quotati viene determinata la posizione lorda generale con i criteri che seguono.

2. Per ciascun titolo di capitale viene determinata la posizione netta creditoria o debitoria.

3. Al totale delle posizioni creditorie nette viene sommato il totale delle posizioni debitorie nette e si determina così la posizione lorda generale.

4. Sulla posizione lorda generale si applica il coefficiente del 12 per cento e si determina così la copertura patrimoniale richiesta per i rischi specifico e generico su titoli di capitale non quotati secondo quanto riportato nell'Allegato 4/B.

Art. 36-bis
Rischio di posizione su parti di o.i.c.v.m.

1. Ai fini della misurazione del rischio su parti di o.i.c.v.m. vengono considerate le sole posizioni creditorie.

2. Gli enti aggregano le posizioni lunghe su quote di o.i.c.v.m. nelle seguenti categorie facendo riferimento al tipo di titoli più rischiosi acquisibili dagli o.i.c.v.m. sulla base dei relativi regolamenti di gestione o dei documenti costitutivi della società di investimento:

I) categoria A: titoli di cui all'art. 33, comma 2, punto I;
II) categoria B: titoli di cui all'art. 33, comma 2, punto II;
III) categoria C: titoli di cui all'art. 33, comma 2, punto III nonché titoli di capitale.

3. Sulle posizioni determinate come indicato al comma precedente si applicano i coefficienti dell'Allegato 4/C in relazione alla categoria di riferimento e si determina così la copertura patrimoniale richiesta per ciascuna categoria (colonna d).

4. La copertura patrimoniale richiesta è pari alla somma degli importi della colonna d dell'Allegato 4/C.

Art. 37
Rischio di cambio

1. Il rischio di cambio esprime l'esposizione dell'intermediario alle oscillazioni dei corsi delle valute. Ai fini del presente capo rileva la somma delle posizioni creditorie e debitorie nette in ciascuna valuta esclusa quella nazionale.

2. Sono da assimilare ai rapporti in valuta le operazioni attive e passive che prevedono clausole di indicizzazione collegate all'andamento dei tassi di cambio con una determinata valuta.

3. Le posizioni creditorie e debitorie lorde sono costituite dalla somma di tutte le attività e di tutte le passività espresse in valuta, ivi comprese le operazioni "fuori bilancio". Ai fini della determinazione delle posizioni creditoria e debitoria lorda non sono computate:

a) le operazioni a termine di acquisto o vendita di titoli in valuta con regolamento nella valuta di denominazione del titolo;
b) le attività che costituiscono elementi negativi del patrimonio utile a fini di vigilanza;
c) le partecipazioni e le attività materiali.

Le esclusioni in questione non sono operate nei casi in cui si tratti di operazioni o attività coperte globalmente o specificamente sul mercato a pronti o su quello a termine.

4. Gli acquisti di futures su valuta sono considerati posizioni creditorie, le vendite posizioni debitorie.

5. L'acquisto di una opzione call e la vendita di una opzione put sono equiparate a posizioni creditorie su valuta di importo pari al valore corrente del capitale di riferimento moltiplicato per il coefficiente "delta". Per la definizione del coefficiente "delta" si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, comma 4.

6. La vendita di una opzione call e l'acquisto di una opzione put sono equiparate a posizioni debitorie su valuta di importo pari al valore corrente del capitale di riferimento moltiplicato per il coefficiente "delta".

7. I contratti a termine che prevedono lo scambio di valuta contro valuta sono equiparati alla combinazione di una posizione creditoria sulla valuta da ricevere e una posizione debitoria sulla valuta da consegnare.

8. La posizione netta (creditoria o debitoria) in ciascuna valuta è determinata dalla differenza tra la posizione creditoria e debitoria di cui al comma 3.

9. Nel calcolo della posizione netta di cui al comma 8 le valute la cui posizione creditoria e debitoria lorda, comprese le operazioni "fuori bilancio", espressa in moneta nazionale non supera il 2 per cento del totale delle attività e delle passività in valuta dell'ente, comprese le operazioni "fuori bilancio", sono convertite in valuta nazionale e aggregate fra loro come se si trattasse di un'unica valuta.

10. Le posizioni nette in ciascuna valuta sono convertite in valuta nazionale. Nella conversione sono adottati i tassi di cambio a pronti correnti. Per le operazioni a termine è possibile adottare il cambio a termine.

11. Le posizioni nette (creditorie o debitorie) in ciascuna valuta nonché la posizione netta (creditoria o debitoria) di cui al comma 9 sono sommate separatamente per formare, rispettivamente, il totale delle posizioni nette creditorie e il totale delle posizioni nette debitorie. Il più elevato di questi due totali rappresenta la posizione netta generale in valuta estera.

12. La copertura patrimoniale richiesta per il rischio di cambio è determinata applicando alla posizione netta generale di cui al comma 11 il coefficiente di copertura patrimoniale dell'8 per cento, secondo quanto riportato nell'Allegato 5, colonna g).

13. Nella determinazione della copertura patrimoniale richiesta per il rischio di cambio, le banche sommano alla posizione netta generale di cui al comma 11 la posizione netta generale in oro e altri metalli preziosi.

Art. 38
Rischio di regolamento

1. Il rischio di regolamento è quello connesso con la mancata consegna da parte della controparte alla scadenza del contratto dei titoli o degli importi di denaro dovuti per operazioni relative al portafoglio non immobilizzato. Sono ricomprese le operazioni relative a contratti derivati su titoli e tassi di interesse nonché a contratti su tassi di cambio conclusi a fini di negoziazione o per coprire componenti del portafoglio non immobilizzato.

2. Sulle operazioni indicate nel comma 1 (ad eccezione dei contratti di riporto e assimilati nonché di quelli di concessione o assunzione di titoli in prestito) non regolate dalla controparte alla scadenza si calcola la differenza tra il valore convenuto alla scadenza ed il valore corrente dei titoli o degli strumenti negoziati.

3. Nel caso in cui il mancato adempimento determina una perdita per l'ente, a partire dal 5° giorno lavorativo successivo a quello di scadenza si determina la copertura patrimoniale moltiplicando la differenza di cui al comma 2 per i coefficienti indicati nell'Allegato 6.

4. In alternativa a quanto disposto al comma 3 è possibile, per il periodo compreso tra il 5° ed il 45° giorno lavorativo successivo alla data di scadenza della negoziazione, determinare la copertura patrimoniale moltiplicando il prezzo della negoziazione per i coefficienti indicati nell'Allegato 6/B. Il ricorso a tale opzione deve avere carattere continuativo e deve essere comunicato alla Banca d'Italia.

Art. 38-bis
Rischio di controparte

1. Il rischio di controparte è quello dell'eventuale inadempimento della controparte in operazioni relative al portafoglio non immobilizzato.

2. Sulle negoziazioni di valori mobiliari per le quali non è ancora decorso il termine di liquidazione, è calcolata una copertura patrimoniale nel caso in cui sia stato versato il corrispettivo senza ricevere i titoli ovvero consegnati i titoli senza ricevere il corrispettivo.

3. La copertura patrimoniale è determinata applicando al corrispettivo versato ovvero al valore corrente dei titoli consegnati i coefficienti previsti nello schema dell'Allegato 6/C in funzione della categoria della controparte definita come segue:

I) categoria A: governi e banche centrali di Paesi OCSE o di Paesi che hanno concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) e sono associati agli accordi generali di prestito (GAB) nonché le Comunità Europee;

II) categoria B: imprese di investimento rientranti nel campo di applicazione della Direttiva CEE 93/22 nonché di Paesi del "Gruppo dei Dieci", enti del settore pubblico (centrali e locali), mercati regolamentati e stanze di compensazione nazionali e di Paesi esteri riconosciuti ai sensi dell'articolo 20, comma 8 della Legge, enti creditizi di Paesi OCSE o di Paesi che hanno concluso speciali accordi di prestito con il fondo monetario internazionale (FMI) e sono associati agli accordi generali di prestito (GAB), Banca Europea per gli Investimenti (BEI), banche multilaterali di sviluppo nonché gli altri enti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) della Direttiva CEE 89/647;

III) categoria C: controparti diverse da quelle di cui ai precedenti punti I) e II).

4. Per le operazioni di riporto passivo, di vendita di titoli con patto di riacquisto e di concessione di titoli in prestito, si determina la differenza tra il prezzo di mercato dei titoli e l'importo del finanziamento ottenuto o il valore della garanzia ricevuta.

5. Per le operazioni di riporto attivo, di acquisto di titoli con patto di rivendita e di assunzione di titoli in prestito, la SIM determina la differenza tra il finanziamento concesso o il valore della garanzia rilasciata ed il prezzo di mercato dei titoli ricevuti.

6. Ai fini del calcolo delle differenze di cui ai precedenti commi 4 e 5, gli interessi maturati sono da includere nel calcolo del valore di mercato dei titoli nonché dell'importo del finanziamento concesso o ottenuto e delle garanzie.

7. Si escludono dalla determinazione del rischio di controparte le differenze di cui:

a) ai precedenti commi 4 e 5 ove esse siano relative ad operazioni effettuate su mercati regolamentati in cui sono operanti meccanismi di compensazione e garanzia;
b) al precedente comma 4 se relative a titoli lasciati in deposito dalla controparte per tutta la durata del contratto presso la banca o la SIM venditrice del titolo a condizione che i titoli siano costituiti a garanzia reale dell'operazione.

8. Le SIM nel caso in cui il risultato delle differenze calcolate ai sensi dei commi 4 e 5 sia positivo determinano la copertura patrimoniale a fronte del rischio di controparte applicando a tali importi i coefficienti previsti nello schema dell'Allegato 6/C in funzione della categoria della controparte definita ai sensi del precedente comma 3.

9. Le banche, nel caso in cui il risultato delle differenze calcolate ai sensi del comma 4 sia positivo, determinano la copertura patrimoniale a fronte del rischio di controparte applicando a tali importi i coefficienti previsti nello schema dell'Allegato 6/C in funzione della categoria della controparte definita ai sensi del precedente comma 3.

9-bis. Il requisito per la copertura del rischio di controparte si applica anche alle esposizioni – in forma di diritti, commissioni, interessi, crediti, dividendi e depositi di garanzia inerenti contratti futures o a premio trattati su mercati regolamentati – connesse a voci comprese nel portafoglio non immobilizzato.

9-ter. Le SIM e le banche determinano la copertura patrimoniale di cui al comma 9-bis applicando a tali esposizioni i coefficienti previsti nello schema dell'Allegato 6/C in funzione della categoria della controparte definita ai sensi del precedente comma 3.

10. Le SIM determinano la copertura patrimoniale a fronte del rischio di controparte relativa ai contratti derivati negoziati al di fuori di mercati regolamentati applicando i coefficienti previsti nell'Allegato 6/C agli equivalenti creditizi calcolati secondo la procedura indicata nell'Allegato 6/D, sezione II.

11. Nella determinazione della copertura patrimoniale di cui al presente articolo le SIM e le banche tengono conto delle eventuali garanzie ricevute.

(...omissis...)

Allegato 1

RISCHIO DI POSIZIONE SU TITOLI DI DEBITO

Rischio tasso di interesse (*general risk*)

VITA RESIDUA Fasce	TITOLI SENZA O CON CEDOLA INFERIORE AL 3%	TITOLI CON CEDOLA PARI O SUPERIORE AL 3%	POSIZIONI	
			Corte	Lunghe
1	0-1 mese	0-1 mese		
2	>1-3 mesi	>1-3 mesi		
3	>3-6 mesi	>3-6 mesi		
4	>6-12 mesi	>6-12 mesi		
5	>1-1,9 anni	>1-2 anni		
6	>1,9-2,8 anni	>2-3 anni		
7	>2,8-3,6 anni	>3-4 anni		
8	>3,6-4,3 anni	>4-5 anni		
9	>4,3-5,7 anni	>5-7 anni		
10	>5,7-7,3 anni	>7-10 anni		
11	>7,3-9,3 anni	>10-15 anni		
12	>9,3-10,6 anni	>15-20 anni		
13	>10,6-12 anni	>20 anni		
14	>12-20 anni			
15	>20 anni			

Rischio di posizione

Allegato 2

TITOLI DI DEBITO – RISCHIO TASSO DI INTERESSE (*general risk*)

ZONE	FASCE DI VITA RESIDUA	ALL'INTERNO DELLA STESSA FASCIA										ALL'INTERNO DELLA STESSA ZONA					TRA ZONE DIVERSE								TOTALE
		POSIZIONI (1)		POND	POSIZIONI POND		POSIZ COMPENS NELLE FASCE	COEFF PATRIM	COPERT PATR PER POSIZIONI COMPENSATE ALL'INTERNO DELLE FASCE	POSIZ RESIDUE		POSIZIONI COMPENSATE NELLE ZONE	COEFF PATRIM	COPERT PATR PER POSIZIONI COMPENSATE ALL'INTERNO DELLE ZONE	POSIZ RESIDUE		POSIZIONI COMPENSATE			COEFF	COPERT PATR PER POSIZIONI COMPENSATE TRA ZONE	POSIZ NON COMPENS	COEFF PATR	COPERTURA PATRIM PER POSIZ NON COMPEN	
		CORTE	LUNGHE		CORTE	LUNGHE				CORTE	LUNGHE				CORTE	LUNGHE	TRA ZONE 1 E 2	TRA ZONE 2 E 3	TRA ZONE 1 E 3						
		(a)	(b)	(c)	(d)=a×c	(e)=b×c	(f)	(g)	(h)=f×g	(i)	(l)	(m)	(n)	(o)=m×n	(p)	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v)=r×u, s×u, t×u	(t)	(aa)	(bb)=t×aa	(cc)=h+o+v+bb
1	1			0,0000				0,1																	
	2			0,0020				0,1																	
	3			0,0040				0,1																	
	4			0,0070				0,1					0,4							0,4					
2	5			0,0125				0,1																	
	6			0,0175				0,1																	
	7			0,0225				0,1					0,3							0,4					
3	8			0,0275				0,1																	
	9			0,0325				0,1																	
	10			0,0375				0,1																	
	11			0,0450				0,1																	
	12			0,0525				0,1																	
	13			0,0600				0,1																	
	14			0,0800				0,1																	
	15			0,1250				0,1					0,3							1,5			1		
TOTALE																									

(1) *Dati risultanti dall'Allegato 1*

Allegato 3

Rischio di posizione

TITOLI DI DEBITO

RISCHIO SPECIFICO

CATEGORIA (a)	VITA RESIDUA (b)	POSIZIONI			COEFFICIENTE PATRIMONIALE (f)	COPERTURA PATRIMONIALE (g)=(e)x(f)
		CORTE (c)	LUNGHE (d)	TOTALE (e)=(c)+(d)		
TITOLI DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE					0,00	
TITOLI QUALIFICATI	0 – 6 mesi				0,0025	
	> 6 – 24 mesi				0,01	
	> 24 mesi				0,016	
ALTRI TITOLI					0,08	
TOTALE						

Allegato 4

Rischio di posizione

TITOLI DI CAPITALE QUOTATI

	TIPO DI RISCHIO			
	RISCHIO GENERICO	RISCHIO SPECIFICO		
		VOCI ORDINARIE	VOCI QUALIFICATE	
TITOLI DI PROPRIETA' corte lunghe OPERAZIONI "FUORI BILANCIO" corte lunghe				
POSIZIONE NETTA GENERALE (a)				
POSIZIONE LORDA GENERALE (b)				
COEFFICIENTI (c)	0,08	0,04	0,02	**TOTALE**
COPERTURA PATRIMONIALE (d) = (a) x (c) (d) = (b) x (c)				
ULTERIORE COPERTURA PATRIMONIALE PER CONTRATTI DERIVATI SU INDICI (e)				
COPERTURA PATRIMONIALE GLOBALE (f) = (d) + (e)				

Allegato 4/B

Rischio di posizione

TITOLI DI CAPITALE NON QUOTATI

		POSIZIONI
TITOLI DI PROPRIETA'	corte lunghe	
OPERAZIONI "FUORI BILANCIO"	corte lunghe	
POSIZIONE LORDA GENERALE	(a)	
COEFFICIENTE	(b)	0,12
COPERTURA PATRIMONIALE	(c) = (a) x (b)	

Allegato 4/C

Rischio di posizione

RISCHIO SU PARTI DI O.I.C.V.M.

CATEGORIA (a)	POSIZIONI (b)	COEFFICIENTE PATRIMONIALE (c)	COPERTURA PATRIMONIALE (d) = (b) x (c)
CATEGORIA A		0,00	
CATEGORIA B		0,016	
CATEGORIA C		0,08	
TOTALE			

Allegato 5

Rischio di cambio

POSIZIONE COMPLESSIVA		VALUTE						
		DOLLARO USA (1)	MARCO TEDESCO (2)	FRANCO FRANCESE (3)				
TITOLI	corte lunghe							
CONTRATTI A TERMINE IN VALUTA	corte lunghe							
CURRENCY FUTURES	corte lunghe							
OPZIONI E CONTRATTI A PREMIO SU VALUTE	corte lunghe							
SWAPS	corte lunghe							
ALTRI	corte lunghe							
						TOTALI (d) = Σ(c.)corte (e) = Σ(c.)lunghe	COEFFICIENTE (f)	COPERTURA PATRIMONIALE (g) = max(d,e) x (f)
POSIZIONE NETTA GENERALE (a)	corte lunghe							
TASSO DI CAMBIO (b)								
TOTALE IN LIRE (c) = (a) x (b)	corte lunghe						0,08	

Allegato 6

RISCHIO DI REGOLAMENTO

NUMERO GIORNI LAVORATIVI SUCCESSIVI ALLA DATA DI SCADENZA DELLA NEGOZIAZIONE	IMPORTO (a)	COEFFICIENTE PATRIMONIALE (b)	COPERTURA PATRIMONIALE (c) = (a) x (b)
dal 5° al 15° giorno		0,08	
dal 16° al 30° giorno		0,5	
dal 31° al 45° giorno		0,75	
dal 46° giorno in poi		1	
TOTALE			

Allegato 6/B

RISCHIO DI REGOLAMENTO

NUMERO GIORNI LAVORATIVI SUCCESSIVI ALLA DATA DI SCADENZA DELLA NEGOZIAZIONE	IMPORTO (a)	COEFFICIENTE PATRIMONIALE (b)	COPERTURA PATRIMONIALE (c) = (a) x (b)
dal 5° al 15° giorno		0,005	
dal 16° al 30° giorno		0,04	
dal 31° al 45° giorno		0,09	
TOTALE			

Allegato 6/C

RISCHIO DI CONTROPARTE

CONTROPARTE	IMPORTO (a)	COEFFICIENTE PATRIMONIALE (b)	COPERTURA PATRIMONIALE (c) = (a) x (b)
CATEGORIA A		0,00	
CATEGORIA B		0,016	
CATEGORIA C		0,08	
TOTALE			

Allegato 6/D

RISCHIO DI CREDITO

Sezione I
Disposizioni generali

(... omissis...)

Sezione II

Modalità di determinazione degli equivalenti creditizi per le attività di rischio fuori bilancio ai fini dei coefficienti sul rischio di credito e sul rischio di controparte

1. **Garanzie rilasciate e impegni**

1.1 Premessa

La controparte delle garanzie rilasciate cui riferire il fattore di ponderazione è rappresentata dal soggetto ordinante.

Dal computo di tale categoria di attività di rischio vanno escluse le seguenti voci degli "impegni e rischi":

- i titoli e gli altri valori da consegnare per operazioni da regolare;
- le proposte di vendita di titoli e di altri valori;
- i depositi e i finanziamenti da ricevere;
- i depositi e i finanziamenti da effettuare, nonché i titoli e gli altri valori da ricevere per operazioni da regolare nel caso in cui costituiscano rinnovi di rapporti finanziari in essere;
- i contratti sui tassi d'interesse e di cambio.

1.2 Categorie di garanzie ed impegni

1.2.1 Garanzie rilasciate e impegni con "rischio basso"

Sono ricompresi gli impegni a fornire garanzie di durata originaria non superiore ad a un anno.

1.2.2 Garanzie rilasciate e impegni con "rischio medio"

Sono ricomprese le seguenti categorie di operazioni:

1) prestazioni di cauzioni;
2) attività cedute con obbligo di riacquisto su richiesta del cessionario ([1]);
3) facilitazioni in appoggio all'emissione di titoli (N.I.F. e R.U.F.);
4) lettere di credito "stand-by" irrevocabili che non assumano il carattere di sostituti del credito;
5) "put options" emesse concernenti titoli e altri strumenti finanziari diversi dalle valute ([2]).

1.2.3 Garanzie rilasciate e impegni con "rischio pieno"

Sono ricomprese le seguenti categorie di operazioni:

1) garanzie rilasciate e impegni irrevocabili assunti nell'esercizio dell'attività di negoziazione per conto terzi e di raccolta di ordini o mediazione;
2) garanzie con carattere di sostituti del credito;

---

[1] *La controparte cui riferire il fattore di ponderazione è rappresentata dal soggetto che ha emesso lo strumento finanziario oggetto di negoziazione o, in mancanza di un emittente, dal soggetto debitore.*

[2] *La controparte cui riferire il fattore di ponderazione è rappresentata dal soggetto che ha emesso lo strumento finanziario oggetto di negoziazione o, in mancanza di un emittente, dal soggetto debitore.*

3) lettere di credito "stand-by" irrevocabili che assumano il carattere di sostituti del credito;

4) impegni di acquisto a pronti e a termine di titoli e di altri strumenti finanziari diversi dalle valute ([3]) ;

5) depositi (e finanziamenti) a pronti e a termine da effettuare;

6) parte non pagata di azioni e titoli sottoscritti;

7) altri impegni di finanziamento ad utilizzo certo.

2. **Contratti su tassi di interesse e di cambio**

2.1 Premessa

Nel calcolo del coefficiente sul rischio di credito e di quello sul rischio di controparte non vengono considerate:

- le operazioni fuori bilancio su tassi di interesse e di cambio negoziate su mercati ufficiali, se soggette alla costituzione di margini di garanzia giornalieri;
- le operazioni fuori bilancio su tassi di interesse e di cambio di durata originaria non superiore a 14 giorni di calendario.

Inoltre, se fra la SIM e la sua controparte esiste un distinto contratto bilaterale di novazione, formulato in base a criteri di generale accettazione, riconosciuto dalla Banca d'Italia, in base al quale le obbligazioni reciproche di pagamento in una valuta e a una determinata data sono automaticamente compensate con altre obbligazioni riferite alla medesima valuta e scadenti alla medesima data, l'importo da considerare ai fini del calcolo del coefficiente sul rischio di credito o di controparte è pari all'ammontare netto delle obbligazioni.

Le operazioni fuori bilancio verso il settore privato, collegate ai tassi di interesse e di cambio, sono ponderate al 50 per cento.

2.2 Principali categorie di operazioni

Le principali categorie di operazioni collegate ai tassi da prendere in considerazione sono quelle di seguito riportate.

A) Contratti su tassi di interesse

1) swaps di tassi di interesse in una sola valuta;

2) "basis swaps";

3) "forward rate agreements";

4) "futures" su titoli obbligazionari e su tassi di interesse;

5) acquisti di opzioni "cap" e "floor" su tassi di interesse;

6) acquisti di opzioni call e put su titoli obbligazionari e su indici di titoli obbligazionari;

7) altre operazioni con caratteristiche analoghe.

B) Contratti su tassi di cambio

1) swaps di tassi di interesse in più valute;

2) contratti a termine in cambi;

3) futures su valute;

4) acquisti di opzioni su valute;

5) altre operazioni con caratteristiche analoghe.

Le operazioni del tipo "futures" e le opzioni relative ad azioni o a indici azionari sono convenzionalmente ricomprese fra quelle collegate ai tassi di cambio.

---

[3] *La controparte cui riferire il fattore di ponderazione è rappresentata dal soggetto che ha emesso lo strumento finanziario oggetto di negoziazione*

2.3 Calcolo degli equivalenti creditizi

Nel calcolo degli equivalenti creditizi dei contratti su tassi d'interesse e di cambio gli enti possono seguire uno dei due metodi di seguito illustrati.

Una volta prescelto il metodo di calcolo, lo stesso viene applicato alla globalità dei contratti in parola e può essere modificato solo con l'assenso della Banca d'Italia.

2.3.1 Metodo del valore corrente

Tale metodo permette di calcolare il valore di mercato dei diritti che sorgono dal contratto a favore dell'ente. Il procedimento di calcolo approssima il costo che l'ente dovrebbe sostenere per trovare un altro soggetto disposto a subentrare negli obblighi contrattuali dell'originaria controparte negoziale, qualora questa sia insolvente.

Il metodo del valore corrente si articola nelle due fasi di calcolo di seguito descritte.

2.3.1.1 Calcolo del costo di sostituzione.

Il costo di sostituzione di ciascun contratto è dato dal suo valore intrinseco, se positivo. Il valore intrinseco è positivo se dal raffronto tra prezzo contrattuale dell'operazione e prezzo di mercato dell'attività oggetto di negoziazione emerge un risultato positivo per l'ente.

Per i "futures" e per le opzioni di tipo americano il valore intrinseco è dato dal differenziale a favore dell'ente segnalante fra tassi (o prezzi) correnti e tassi (o prezzi) concordati.

Invece, nei casi in cui l'esecuzione del contratto può avvenire soltanto alla scadenza concordata fra le parti (come, ad esempio, per gli "interest rate swaps" e i "futures rate agreements", le opzioni di tipo europeo, i cambi a termine e i "cross currency swaps") il valore intrinseco deve essere calcolato ricorrendo all'attualizzazione dei flussi di cassa futuri sulla base delle condizioni in vigore alla data di calcolo. Pertanto, nel caso ad esempio di una negoziazione a termine di dollari contro lire, il prezzo di esercizio (prezzo a termine del contratto) va attualizzato (in base al differenziale di tasso di interesse fra la lira e il dollaro) prima di essere confrontato con il cambio corrente a pronti lira-dollaro.

2.3.1.2 Calcolo dell'esposizione creditizia futura

L'esposizione creditizia futura approssima il cosiddetto "time value" che, in funzione della volatilità dei tassi di interesse o di cambio e della vita residua del contratto, tiene conto della probabilità che in futuro il valore intrinseco del contratto, se positivo, possa aumentare o, se negativo, possa trasformarsi in una posizione di segno positivo.

Essa si determina con riferimento a tutti i contratti – con valore intrinseco sia positivo sia negativo – moltiplicando il valore nominale di ciascun contratto per le seguenti percentuali applicate in base alla durata residua delle operazioni.

DURATA RESIDUA	CONTRATTI RELATIVI AI TASSI DI INTERESSE	CONTRATTI RELATIVI AI TASSI DI CAMBIO E ASSIMILATI
Fino a 1 anno	0 per cento	1 per cento
Oltre 1 anno	0,5 per cento	5 per cento

Nel caso di operazioni che prevedano la liquidazione di differenziali su più scadenze occorre calcolarne la durata media, ponderando le diverse scadenze in base al capitale di riferimento.

L'esposizione creditizia futura non viene calcolata per i "basis swaps" in una sola valuta, cioè per quei contratti che prevedono lo scambio di due tassi d'interesse diversamente indicizzati.

2.3.2 Metodo dell'esposizione originaria

Tale metodo si differenzia dal precedente per il procedimento di calcolo. L'equivalente creditizio viene calcolato moltiplicando il capitale di riferimento di ciascun contratto per i seguenti fattori di conversione da determinarsi sulla base della durata originaria delle operazioni.

DURATA ORIGINARIA	CONTRATTI RELATIVI AI TASSI DI INTERESSE	CONTRATTI RELATIVI AI TASSI DI CAMBIO E ASSIMILATI
Fino a 1 anno	0,5 per cento	2 per cento
Oltre 1 anno e fino a 2 anni ..	1 per cento	5 per cento
Incremento per ogni anno successivo ...	1 per cento	3 per cento

Nel caso di operazioni che prevedano la liquidazione di differenziali su più scadenze occorre calcolarne la durata media, ponderando le diverse scadenze in base al capitale di riferimento.

(...omissis...)

97A8061

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(9652435) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 440.000
- semestrale ..... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... L. 360.000
- semestrale ..... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai *supplementi ordinari* contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... L. 100.000
- semestrale ..... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. 92.500
- semestrale ..... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 236.000
- semestrale ..... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 92.000
- semestrale ..... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 231.000
- semestrale ..... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ..... L. 950.000
- semestrale ..... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale ..... L. 850.000
- semestrale ..... L. 450.000

Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 2 5 0 2 4 0 0 9 7 *

L. 4.500